

IMPOSTE E TASSEdi **GIUSEPPE PROIETTI B.****Patto di famiglia, il più semplice dei passaggi generazionali**

L'istituto è riservato ai legittimari (figli e coniuge) e prevede una compensazione in favore degli altri partecipanti non assegnatari. Necessario l'intervento del notaio (atto pubblico).

Nella vita di un'azienda il [passaggio generazionale](#) rappresenta senza ombra di dubbio una fase molto delicata. Le questioni di natura manageriale o familiare nella fase del passaggio possono generare conflitti, ponendo a serio rischio il futuro aziendale. Si stima che circa il 50% delle imprese italiane dovrà affrontare la situazione. Le norme del nostro ordinamento prevedono una serie di rimedi, tra cui l'istituto del patto di famiglia disciplinato dagli artt. 768-bis/768-octiesc.c.

Come funziona il patto di famiglia

L'istituto del **patto di famiglia** è di fatto un contratto attraverso il quale l'imprenditore trasferisce a uno o più discendenti, in tutto o in parte, l'azienda o partecipazioni societarie. Il ricorso al patto di famiglia prevede una serie di **requisiti soggettivi e condizioni** di seguito sintetizzati: il primo elemento è la forma: si richiede l' **atto pubblico** e la presenza del notaio è requisito obbligatorio (è disponibile un'apposita [guida del Notariato](#)); al patto devono necessariamente partecipare il **disponente, il coniuge e tutti i legittimari**, come se all'atto della stipula si aprisse la successione. Ne consegue che la stipula può avvenire solo se esiste accordo tra il disponente e tutti i legittimari; viene pertanto meno la possibilità di formare un patto di famiglia con l'intento di escludere uno o più aventi diritto e, se redatto, non produce effetti. L'efficacia del patto di famiglia è immediata, al contrario del testamento che produce i suoi effetti con la morte del *de cuius*; in tale ambito, per consentire un **passaggio graduale** della proprietà, il patto di famiglia può prevedere un trasferimento parziale dell'azienda o delle partecipazioni societarie. Trovato l'accordo e formato il patto di famiglia, il discendente che riceve l'azienda o le partecipazioni societarie dovrà liquidare in denaro o in natura gli altri partecipanti al contratto; il patto di famiglia può essere impugnato per i **vizi del consenso** (errore, violenza e dolo) nel termine di un anno dalla redazione del patto; alla morte del disponente si aprirà la **successione** e il coniuge e gli altri legittimari che non hanno partecipato al patto di famiglia possono richiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma che può avvenire anche in natura; l'inosservanza può costituire motivo di impugnazione del patto di famiglia; alla morte del disponente l'azienda e/o le partecipazioni societarie oggetto del patto di famiglia non possono essere ricomprese nell'attivo ereditario; il patto di famiglia può essere **sciolto o modificato** dalle persone che lo hanno concluso attraverso un diverso contratto che abbia le stesse caratteristiche o mediante recesso, se tale clausola è prevista nel patto da sciogliere o modificare.

Vantaggi fiscali del patto di famiglia

Gli aspetti fiscali connessi alla redazione del patto di famiglia ruotano intorno all'applicazione dell'imposta di successione e donazione. Il riferimento è all'art. 3, c. 4-ter D. Lgs. 346/1990, il quale esclude l'applicazione dell'imposta per una serie di soggetti (società di capitali di cui all'art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir) e al rispetto delle seguenti **condizioni**: destinatario del trasferimento deve essere un discendente o il coniuge del disponente; nel caso di trasferimento di partecipazione, il discendente deve acquisire il controllo della società; prosecuzione dell'attività dell'impresa o detenzione della partecipazione di controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di trasferimento. Il richiamo all'art. 73, c. 1, lett. a) del Tuir (Spa, Sapa, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) parrebbe escludere i patti di famiglia che interessano le **società di persone**. In realtà, la dottrina maggioritaria ha sancito che l'esenzione opera per tutte le quote di partecipazione delle società di persone.

Si segnalano riserve con riferimento alle **società semplici** che, non esercitando società commerciali, parrebbe far venir meno il motivo dell'esenzione.

Il mancato rispetto comporta l'applicazione dell'imposta e relative sanzioni. In ultimo, l'ulteriore aspetto che si segnala è l'**utilizzo distorto** del patto di famiglia. In particolare, la formazione di un patto di famiglia successivamente alla notifica di avvisi di accertamento e dunque al sorgere dell'obbligazione tributaria, può, a parere di chi scrive, far incorrere i partecipanti nell'ipotesi di reato di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/2000, visto che il patto può essere stato creato per rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva dei tributi.